



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 46/16 DEL 10.8.2016

Oggetto: L.R. n. 23/2005 – Decreto Presidente Regione n. 4/2008 – Strutture transitorie dedicate all'ospitalità dei minori stranieri non accompagnati che, dopo lo sbarco, si trovano in situazioni di particolare straordinarietà.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che nel corso dell'ultimo incontro dello scorso 11 luglio tra Regione Sardegna, Tribunale dei minori e Procura della Repubblica presso i minori, Comune di Cagliari, Questura di Cagliari e ANCI, è emerso che gli ultimi sbarchi di migranti nel territorio regionale sono stati caratterizzati da un considerevole aumento di minori stranieri non accompagnati (MSNA) passati dal 5% al 33 % del totale immigrati per sbarco.

Nel corso della riunione è emerso inoltre come, con le condizioni climatiche favorevoli, i flussi migratori siano in aumento e le necessità di accoglienza stiano oramai sfuggendo a qualsiasi criterio di programmazione fissato nel Piano Regionale 2016, le cui previsioni ad oggi sono già state ampiamente superate.

L'Assessore riferisce, ancora, che l'esperienza di questi mesi ha posto in primo piano l'esigenza di affrontare quindi la nuova criticità derivante da un numero inaspettato di MSNA, o presunti tali, che devono trovare immediata sistemazione in strutture ad essi dedicate, distinte da quelle per adulti, in attesa che si concludano le procedure successive allo sbarco e la loro assegnazione alle strutture di prima accoglienza.

L'Assessore rappresenta, inoltre, come la situazione sia ulteriormente aggravata dal fatto che non sia stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'Interno che fissa le modalità di accoglienza e gli standard delle strutture governative: pertanto, ancora una volta, in tale situazione di emergenza e di oggettiva indisponibilità delle strutture governative, l'Amministrazione regionale si trova nell'urgenza di trovare soluzioni volte ad assicurare la necessaria protezione ai MSNA che sbarcano in Sardegna.

L'Assessore ricorda, infatti, che la presa in carico dei MSNA costituisce una priorità del Piano regionale 2016 per l'accoglienza dei flussi migratori non programmati, ed evidenzia che - con la



Delib.G.R. n. 5/27 del 28.1.2016 resa definitiva con la Delib.G.R. n. 10/24 del 26.2.2016 - sono stati approvati i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e al funzionamento delle strutture per la prima accoglienza. Ricorda inoltre che è in corso di approvazione la deliberazione con la quale sono stati recepiti e integrati i criteri definiti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 5 maggio 2016 per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e al funzionamento delle strutture di seconda accoglienza.

L'Assessore evidenzia che nell'ambito del processo di presa in carico dei MSNA, distinto nelle due fasi di prima e seconda accoglienza, si pone la necessità di assicurare una corretta presa in carico dei giovani che dichiarano la minore età sino alla conclusione dei relativi accertamenti. Tali accertamenti richiedono infatti l'attuazione del "Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati" che, per il coinvolgimento di diverse professionalità (assistenti sociali, pediatri, psicologi, mediatori culturali) e l'utilizzo di un modello tecnico che prevede fasi e momenti molteplici (colloquio sociale approfondito, visita pediatrica – auxologica, valutazione psicologica), determina una dilatazione dei tempi procedurali originariamente previsti in 72 ore come emerge dalla relazione allegata alla nota dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Unificata del 18.7.2016.

L'Assessore riferisce quindi che in attesa dell'espletamento dell'accertamento olistico dell'età, i giovani che hanno dichiarato la minore età non possono essere ospitati nelle strutture per adulti per ragioni di protezione, tutela dell'integrità psico – fisica e prevenzione del rischio di coinvolgimento in episodi di criminalità. Si pone pertanto la necessità di affrontare tale emergenza attraverso la previsione di apposite strutture transitorie che operino fino al 31 dicembre 2016, salvo proroghe deliberate entro tale termine dalla Giunta regionale, che siano ubicate in prossimità delle questure e dei presidi sanitari ovvero che siano facilmente raggiungibili e che accolgano i minori per un tempo non superiore a 45 giorni.

Tali strutture potranno inoltre essere utilizzate nel caso in cui le autorità sanitarie, prima dell'inserimento dei minori in strutture di prima accoglienza, dovessero rilevare la necessità di particolari accertamenti o profilassi sanitarie, che non richiedono il ricovero in strutture sanitarie.

Le strutture per l'ospitalità transitoria, distinte per genere, potranno accogliere fino a un massimo di 20 minori. Per l'accoglienza di un numero superiore dovranno essere attivati moduli aggiuntivi di venti posti, ognuno dei quali dovrà rispondere ai requisiti indicati nella presente deliberazione.

Le strutture, che possono consistere anche in insiemi di appartamenti funzionalmente contigui, tali da assicurare una gestione unitaria e coordinata, fermi restando i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e l'applicazione



delle norme contrattuali vigenti, dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dall'art. 40 della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 e dall'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 4/2008 - regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005.

Le strutture devono inoltre avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione, secondo i seguenti parametri. Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva e, di norma, avere una superficie minima di 9/14/18/22/26/30/34/38/42/46 mq., rispettivamente per 1-10 ospiti e con un numero massimo di dieci posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello. I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 6 ospiti. La struttura deve avere locali soggiorno. Questi locali devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 luglio 1975 e dai regolamenti Edilizi Comunali. La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina, provvisti di dispensa e opportuni arredi, per la preparazione dei pasti. La cucina può essere sostituita con un angolo cottura nel caso in cui si utilizzi un servizio di catering. La struttura deve essere conforme alle norme sulla visitabilità. In caso di presenza di più moduli di attività, possono essere condivisi la cucina, gli uffici amministrativi e del personale. Si potranno utilizzare anche strutture ricettive come foresterie, pensionati, case per ferie, alberghi e centri per soggiorni sociali, purché dedicate esclusivamente all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e in possesso dei requisiti strutturali summenzionati.

La struttura dovrà garantire la disponibilità di un'equipe composta da un coordinatore responsabile, un educatore, un mediatore culturale e un operatore da individuarsi, in relazione alle specifiche esigenze organizzative e ai bisogni dei beneficiari, tra le seguenti figure professionali: educatore, psicologo, pedagogista, assistente sociale e operatore socio-sanitario. Durante le ore notturne dovrà essere assicurata la presenza di un componente dell'equipe che, in caso di emergenza, si attiverà tempestivamente per assicurare il necessario supporto e le eventuali procedure di pronto intervento. La struttura potrà, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'equipe e deve essere da questa monitorato.

L'Assessore propone quindi che le attuali strutture per minori, già regolarmente autorizzate per la prima o la seconda accoglienza, possano fare formale richiesta per attivare moduli esclusivamente dedicati all'ospitalità transitoria per MSNA nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente deliberazione. E propone, altresì, che le strutture transitorie, al momento della cessazione della



loro attività, possano svolgere l'attività di prima o seconda accoglienza, adeguando i parametri strutturali ed organizzativi previsti per tali strutture.

L'Assessore evidenzia inoltre che la gravità dell'attuale situazione, caratterizzata dalla necessità di immediata e non differibile presa in carico dei MSNA e dalla mancanza dei centri governativi dedicati alla loro accoglienza, ha imposto l'intervento di strutture comunque in possesso dei requisiti di abitabilità e professionalità tali da garantire l'integrità psico – fisica dei minori. Tali strutture hanno infatti risposto positivamente agli accorati appelli delle autorità competenti al fine di scongiurare possibili abusi sui minori ed evitare che gli stessi diventino in qualunque modo vittime di tratta e sfruttamento da parte di sodalizi criminali.

Per questi motivi e nell'interesse superiore dei minori sancito dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Assessore ritiene necessario che le autorizzazioni alla realizzazione e al funzionamento delle strutture previste dalla presente deliberazione producano i loro effetti dal momento stesso in cui i MSNA, dopo lo sbarco, sono stati affidati dalle autorità competenti alle strutture in possesso dei requisiti previsti dalla presente deliberazione.

L'Assessore ricorda che le strutture transitorie che saranno autorizzate a seguito dell'adozione della presente deliberazione avranno titolo a ricevere il contributo statale erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" di cui al Decreto Ministeriale del 5 agosto 2015.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale delle Politiche sociali ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di prevedere apposite strutture transitorie che operino fino al 31 dicembre 2016, salvo proroghe deliberate entro tale termine dalla Giunta regionale, che siano ubicate in prossimità delle questure e dei presidi sanitari ovvero che siano facilmente raggiungibili e che accolgano i minori per un tempo non superiore a 45 giorni, per far fronte alle emergenze e a particolari condizioni di straordinarietà riconducibili alle procedure di accertamento olistico dell'età, all'iter di identificazione, a particolari accertamenti o profilassi sanitarie, ad un flusso straordinario di MSNA non previsto;
- di approvare i requisiti specifici strutturali delle strutture transitorie, come di seguito dettagliato:



- a. distinte per genere, potranno accogliere fino a un massimo di 20 minori. Per l'accoglienza di un numero superiore dovranno essere attivati moduli aggiuntivi di venti posti, ognuno dei quali dovrà rispondere ai requisiti indicati nella presente deliberazione;
 - b. potranno consistere anche in insiemi di appartamenti funzionalmente contigui, tali da assicurare una gestione unitaria e coordinata e la necessaria sorveglianza da parte degli operatori;
 - c. fermi restando i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti, dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dall'art. 40 della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 e dall'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 4/2008 - regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005;
 - d. devono inoltre avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione, secondo i seguenti parametri. Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva e, di norma, avere una superficie minima di 9/14/18/22/26/30/34/38/42/46 mq., rispettivamente per 1-10 ospiti e con un numero massimo di dieci posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello. I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di 1 ogni 6 ospiti. La struttura deve avere locali soggiorno. Questi locali devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e dai regolamenti Edilizi Comunali. La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina, provvisti di dispensa e opportuni arredi, per la preparazione dei pasti. La cucina può essere sostituita con un angolo cottura nel caso in cui si utilizzi un servizio di catering. La struttura deve essere conforme alle norme sulla visitabilità. In caso di presenza di più moduli di attività, possono essere condivisi la cucina, gli uffici amministrativi e del personale. Si potranno utilizzare anche strutture ricettive come foresterie, pensionati, case per ferie, alberghi e centri per soggiorni sociali, purché dedicate esclusivamente all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e in possesso dei requisiti strutturali summenzionati;
- di approvare i requisiti organizzativi e di personale come di seguito specificati:
1. dovrà essere garantita la disponibilità di un'equipe composta da un coordinatore responsabile, un educatore, un mediatore culturale e un operatore da individuarsi, in



relazione alle specifiche esigenze organizzative e ai bisogni dei beneficiari, tra le seguenti figure professionali: educatore, psicologo, pedagogo, assistente sociale e operatore socio-sanitario;

2. durante le ore notturne dovrà essere assicurata la presenza di un elemento dell'equipe che, in caso di emergenza, si attiverà tempestivamente per assicurare il necessario supporto e le eventuali procedure di pronto intervento;
 3. la struttura potrà avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di tirocinanti. L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'equipe e deve essere da questa monitorato;
 4. le autorizzazioni comunali alla realizzazione e al funzionamento delle strutture previste dalla presente deliberazione produrranno i loro effetti retroattivamente dal momento del primo inserimento, debitamente documentato, di MSNA che dopo lo sbarco siano stati affidati dalle autorità competenti alle strutture in possesso dei requisiti previsti dalla presente deliberazione. Le strutture così autorizzate potranno ricevere il contributo statale erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati";
- di approvare:
- 1) la possibilità per le attuali strutture per minori, già regolarmente autorizzate per la prima o la seconda accoglienza, di fare formale richiesta per attivare moduli esclusivamente dedicati all'ospitalità transitoria per MSNA nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente deliberazione;
 - 2) la possibilità per le strutture transitorie che verranno autorizzate, al momento della cessazione della loro attività, di svolgere l'attività di prima o seconda accoglienza, adeguando i parametri strutturali ed organizzativi previsti per tali strutture.

La presente deliberazione è trasmessa al SUAP regionale al fine di adeguare i relativi procedimenti amministrativi.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru